

DELIBERAZIONE N. 63**COMUNE DI OSTELLATO**

PROVINCIA DI FERRARA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Straordinaria in 1ª convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DI OSTELLATO: RECEPIMENTO NORME SOVRAORDINATE IN MATERIA DI SPANDIMENTO E PIANI DI INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLA. MODIFICA ARTT. I.8 E III.39 DEL R.U.E. APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 87 DEL 27.11.2009 E SUCCESSIVE VARIANTI.

L'anno 2011, addì 27 del mese di SETTEMBRE alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari. Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

- 1) MARCHI ANDREA
- 2) BONORA DAVIDE
- 3) LUNGHY ANDREA
- 4) PIVA CLAUDIA
- 5) MERLO GIULIA
- 6) LUCIANI GIOVANNA
- 7) FUSCHINI DANIELA
- 8) BONI VALERIO
- 9) RINALDI CLAUDIA
- 10) BOTTONI MITA
- 11) FORLANI SILVIA
- 12) BOLOGNESI GIULIA
- 13) RICCI ANTONIO
- 14) ZORZI FRANCESCO
- 15) MONTAGUTI PAOLO
- 16) ORLANDI NICOLA
- 17) RIGHETTI ANNALISA

assente giustificato

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	

Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Orlando Maria Immacolata, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Piva Claudia – Presidente – dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: 1. Luciani 2. Forlani 3. Orlandi

In copia a:

<input type="checkbox"/> Ufficio Segreteria	<input type="checkbox"/> Polizia Municipale	<input type="checkbox"/> Ufficio Elettorale e Leva
<input type="checkbox"/> Ufficio Contratti	<input type="checkbox"/> Ufficio Tributi	<input type="checkbox"/> Ufficio Anagrafe
<input type="checkbox"/> Ufficio Prot.llo	<input type="checkbox"/> Ufficio Ragioniere Capo	<input type="checkbox"/> Ufficio LL.PP.
<input type="checkbox"/> Ufficio P.I./SS.SS.	<input type="checkbox"/> Ufficio Ragioneria	<input checked="" type="checkbox"/> Ufficio Urbanistica/SUE
<input type="checkbox"/> Ufficio Cultura	<input type="checkbox"/> Ufficio Economato	<input type="checkbox"/> Ufficio AA.PP. e Sport
	<input type="checkbox"/> Ufficio Personale	<input type="checkbox"/> OO.SS.

OGGETTO: REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (R.U.E.) DI OSTELLATO: RECEPIMENTO NORME SOVRAORDINATE IN MATERIA DI SPANDIMENTO E PIANI DI INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLA. MODIFICA ARTT. I.8 E III.39 DEL R.U.E. APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 87 DEL 27.11.2009 E SUCCESSIVE VARIANTI.

63 / 27.09.2011

Illustra l'argomento il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la disciplina degli spandimenti è affrontata attraverso il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con DCC n. 87 del 27.11.2009 e successive varianti qui di seguito riportato:

ART.III.39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli
- ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'art. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 200 da corsi d'acqua ad uso irrigui;
- m. 20 da scoli;
- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.

Considerato che:

- l'articolo richiamato definisce delle distanze minime di applicazione rispetto a due ambiti: nuclei residenziali/abitazioni singole/confini e corsi d'acqua ad uso irriguo/scoli. La diversa natura dei due ambiti sottende anche la motivazione di introdurre fasce di rispetto: nel primo caso sono prevalenti le esigenze di decoro e assenza di emissioni odorigene, nel secondo caso trattasi di criteri adottati a salvaguardia dei corsi d'acqua;

Richiamate:

- le disposizioni normative sovraordinate relative alla prevenzione dell'inquinamento e alla salvaguardia delle acque rispetto all'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici ed altre matrici usate in agricoltura:

- Direttiva 91/676/CEE "Direttiva Nitrati";
- D.Lgs. 152/06 parte terza,
- Decreto Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006,
- D.Lgs. 99/1992,
- DAL RER 40/2005,
- DAL RER 96/2007,
- DGR ER 2773/2004,
- L.R. 4/2007,
- DGR ER 1255/2009,
- DGR ER 1198/2010.

Osservato che:

- la Legge regionale n. 4 del 6 marzo 2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali" al Capo III (articoli da 6 a 14) stabilisce in materia di utilizzo agronomico di effluenti di allevamento quanto segue:

Art. 10 - Adeguamento delle norme regolamentari locali

1. Le disposizioni concernenti l'utilizzazione agronomica emanate ai sensi della presente legge, sono vincolanti per gli Enti locali che sono tenuti ad adeguare gli atti e le norme regolamentari di

loro competenza se e in quanto in contrasto con le predette disposizioni. I medesimi Enti possono emanare discipline integrative delle norme regionali.

2. Gli Enti locali provvedono all'adeguamento degli atti e delle norme regolamentari di loro competenza entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso il predetto termine le relative disposizioni cessano di avere efficacia;

Preso atto che:

- la regolamentazione della disciplina dell'utilizzazione agronomica rispetto i corsi d'acqua, così come tratta nel RUE, e' da considerarsi priva di efficacia in quanto sostituita integralmente dal testo regionale così come previsto dalla norma sopra richiamata;
- per quanto riguarda invece le distanze dai centri abitati, agglomerati rurali, case singole e relativi confini, a parte la normativa sui fanghi, nulla viene detto nelle altre leggi; pertanto risulta possibile asserire che quanto prescritto nel RUE non sia in contrasto con alcun testo vigente di legge e che pertanto non perda efficacia anche rispetto all'art. 10 della L.R. 4/2007;

Considerato che:

- le fasce di rispetto attualmente vigenti penalizzano fortemente l'apporto di sostanza organica ai terreni. La fertilizzazione ha infatti un'importanza fondamentale in termini agronomici ed ambientali (mantenimento della struttura del terreno a beneficio delle colture e della fauna edafica, contributo significativo alla cattura della CO₂, mantenimento di adeguata capacità di immagazzinamento delle acque e del loro sgrondo, nonché della resistenza all'erosione/desertificazione) tale da sconsigliare qualsiasi pratica tesa a diminuire l'utilizzo di fertilizzanti ai terreni agricoli;

Ritenuto che:

- sia lecito distinguere tra spandimento di matrici organiche soggette a Piano di Utilizzazione Agronomica che, proprio per loro natura, possono originare odori nella loro movimentazione, a differenza di fertilizzanti di sintesi o minerali (urea, nitrati, concimi minerali complessi ecc.);

Visto inoltre:

- l'articolo I.8 contenente la definizione di "Piano di Investimenti in Aziende Agricole" che recita:

ART. I.8 DEFINIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE

.....

"PIA. PIANO DI INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLA

Il Piano di investimenti in Azienda Agricola è uno strumento attuativo, di cui all'art. IV.36 formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a- Investimenti nelle Aziende Agricole" (Reg. CE 1257/99).";

Osservato che:

- la Misura 1° del Reg. CE 1257/1999 così come richiamata nell'articolo I.8 non esiste più dal 2007 ed è stata altresì sostituita dalla Misura 121 del Piano di Sviluppo Rurale a cui fa capo il Reg. CE 1698/2005;

Preso atto che:

- le proposte di modifica contenute nella presente delibera sono state sottoposte all'attenzione di ARPA e AUSL da parte del Comune di Argenta, in qualità di comune capofila per la redazione degli strumenti urbanistici di cui alla L.R. 20/2000;
- che ARPA e AUSL con nota congiunta prot. 19679 del 18.08.2011 hanno espresso sostanzialmente parere favorevole all'adeguamento normativo del RUE suggerendo opportune prescrizioni cautelative di buone pratiche agricole a chi effettua lo spandimento quali:
 - idonea arginatura o formazione di solco permanente, isolato idraulicamente dal reticolo superficiale circostante, per evitare il ruscellamento;
 - rapido interrimento delle matrici di spandimento, preferendo per i liquami, l'iniezione diretta nel terreno e altre tecniche individuate dall'art. 22 della DAL 96/07, anche ai fini del contenimento delle emissioni odorigene;
 - divieto della pratica in concomitanza con eventi meteorici significativi;
 - realizzazione e mantenimento di fasce tampone per la protezione dei corsi d'acqua, così come dettagliato nell'Allegato 4 della DAL 96/07.

Ritenuto che:

- avendo il Comune di Ostellato in previsione la revisione e l'adeguamento del Regolamento di Igiene esistente (risalente al 1981), che si ritiene essere la sede più opportuna per disciplinare in maniera articolata la materia degli spandimenti; in quella sede verranno quindi esplicitate le misure di buona pratica agricola così come suggerite da Arpa e Ausl nella lettera richiamata;

Osservato inoltre che:

- come suggerito da Arpa e Ausl, ai fini del completo recepimento della normativa sovraordinata, le distanze individuate nel RUE devono riguardare tutte le acque superficiali senza distinzione tra acque ad uso irriguo e/o scoli, ai sensi della DGR 350/2010 che sostituisce la DGR 1420/2002;

Visti:

- gli artt. VII.4 comma 3 e VII.6 comma 2 del RUE approvato con DCC n. 87 del 27.11.2009

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal capo area interessato ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. 18.08.2000 n° 267;

Con voti favorevoli 15 e 1 astenuto (Fuschini) espressi per alzata di mano

DELIBERA

1. le premesse si intendono tutte qui trascritte ed approvate.

2. di modificare l'art. III.39 del RUE vigente con recepimento della normativa sovraordinata (di cui all'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) come segue:

TESTO VIGENTE

ART. III. 39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. *Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:*

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'art. 3.19);
- m. 50 da abitazioni sparse;
- m. 200 da corsi d'acqua ad uso irriguo;
- m. 20 da scoli;
- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabile da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.

TESTO MODIFICATO

ART. III.39 SPANDIMENTO DI FANGHI, DI LIQUAMI E DI FERTILIZZANTI

1. *Lo spandimento di liquami di origine zootecnica, o di fanghi o di fertilizzanti è ammesso nel rispetto delle disposizioni sovraordinate che regolano la materia (Piano di spandimento) rispettando comunque le seguenti distanze minime:*

- m. 500 dal perimetro del territorio urbanizzato residenziale (ossia al netto degli ambiti ASP);
- m. 300 dai nuclei residenziali rurali (di cui all'art. 3.19);
- m. 50 dalle abitazioni sparse;
- m. 10 da acque superficiali;
- m. 20 dai confini di proprietà.

Ai fini della verifica di sostenibilità degli spandimenti rispetto alla classificazione del territorio come area vulnerabili da nitrati, vanno esclusi dalla SAU i terreni compresi entro le distanze sopra indicate.

3. di modificare l'art. 1.8 del RUE vigente (di cui all'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione) come segue:

TESTO VIGENTE

ART. 1.8 DEFINIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE

.....
PIA. PIANO DI INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLA

Il Piano di investimenti in Azienda Agricola è uno strumento attuativo, di cui all'art. IV.36 formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a- Investimenti nelle Aziende Agricole" (Reg. CE 1257/99).

.....
TESTO MODIFICATO

ART. 1.8 DEFINIZIONI RELATIVE AL TERRITORIO RURALE

.....
PIA. PIANO DI INVESTIMENTI IN AZIENDA AGRICOLA

Il Piano di investimenti in Azienda Agricola è uno strumento attuativo, di cui all'art. IV. 36, formulato sulla base del modulo di Domanda di adesione al "Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna – Misura 1 a – Investimenti nelle Aziende Agricole" (Reg. CE 1257/99) e successive modifiche e integrazioni.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere,
IL CONSIGLIO COMUNALE
con voti favorevoli 15 e 1 astenuto (Fuschini) espressi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000

Favorevole

Li, 21/09/2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to CLAUDIA BENINI

COMUNE DI OSTELLATO

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

F.to Piva Claudia

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Maria Immacolata Orlando

PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal **05.10.2011** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n.69.

Ostellato, **05.10.2011**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA**

F.to Dr.ssa Mara Viali

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Ostellato, **05.10.2011**

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
ISTITUZIONALI E ALLA PERSONA
(Dr.ssa Mara Viali)**



Mara Viali
